



PROT. N. 168/ARC./26
ALLEGATO N. 2

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Art. 1 - *Natura*

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici della parrocchia di è l'*organo di collaborazione* dei fedeli con il parroco nell'*amministrazione* dei beni della parrocchia e nel *reperimento* dei mezzi economici per le necessità della Chiesa e della comunità parrocchiale¹.

Art. 2 - *Fini*

Il CPAE ha i seguenti scopi:

- a. *coadiuvare* il parroco nella destinazione delle risorse della parrocchia secondo le linee orientative indicate dal Consiglio pastorale parrocchiale, elaborando un piano delle possibili spese e individuando i relativi mezzi di copertura; *predisporre* alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il bilancio consuntivo, che dovrà presentare al CPP, con proprio parere, per la valutazione e approvazione²;
- b. *verificare*, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 §2 per le parrocchie affidate ai religiosi;
- c. *esprimere* il parere sugli atti di straordinaria amministrazione³;
- d. *curare* l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 §2, 9°) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

Art. 3 - *Composizione*

Il CPAE è *presieduto* dal parroco ed «è composto da almeno tre fedeli e non oltre sette»⁴. Fanno parte *di diritto* del CPAE i vicari parrocchiali; tutti gli altri membri sono *nominati* dal parroco, sentito il CPP⁵. L'elenco dei candidati⁶ — prima che siano incaricati dell'ufficio — deve essere comunicato all'Ufficio amministrativo della Curia diocesana per il *nulla osta*⁷.

Art. 4 - *Requisiti dei membri*

§1. I membri del CPAE devono:

¹ Il CPAE è obbligatorio in ogni parrocchia, anche se di piccole dimensioni (cf. can. 537; CONGREGAZIONE DEI VESCOVI, *Apostolorum Successores*, n. 210; CEM, *Concilio plenario marchigiano*, art. 58; ARCIDIOCESI DI FERMO, *37° Sinodo diocesano*, prop. 342).

² Cf. CEM, *Concilio plenario marchigiano*, art. 62; ARCIDIOCESI DI FERMO, *37° Sinodo diocesano*, prop. 342; art. 2c dello Statuto del CPP e art. 1, 4° del Regolamento del CPP).

³ Tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione firmate dal parroco e presentate all'autorità competente stabilita dai can. 1281 e 1290-1298 (cf. CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, n. 106; CEM, *Concilio plenario marchigiano*, art. 62; ARCIDIOCESI DI FERMO, *Decreto generale con cui si determinano gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano di Fermo*).

⁴ CEM, *Concilio plenario marchigiano*, art. 59.

⁵ Cf. CEM, *Concilio plenario marchigiano*, art. 60.

⁶ L'elenco dovrà essere completo degli indirizzi e dei recapiti del telefono e della posta elettronica.

⁷ L'Ufficio amministrativo può, entro venti giorni, opporre motivate eccezioni (cf. CEM, *Concilio plenario marchigiano*, art. 60).



- a. *essere* in comunione con la Chiesa cattolica⁸;
- b. *essere* eminenti per *onestà* e *sensu ecclesiale*;
- c. *aver completato* l'Iniziazione Cristiana;
- d. *essere* esperti in economia e nel diritto civile⁹;
- e. *aver* compiuto il 18° anno di età;
- f. *fare riferimento* stabilmente alla parrocchia, anche se non vi dovesse abitare, da almeno due anni;
- g. *partecipare* alla vita e alla missione della Chiesa;
- h. *non essere congiunti* del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità¹⁰;
- i. *non avere in essere rapporti economici* con la parrocchia;
- l. *non ricoprire* incarichi incompatibili con le loro funzioni¹¹.

§2. Il parroco si rende *garante* che i membri scelti siano muniti dei requisiti suddetti.

Art. 5 - Durata

Il CPAE *dura in carica 5 anni*. Assolve le funzioni ordinarie fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il rinnovo del CPAE, stabilito dall'Arcivescovo, avviene in concomitanza con il rinnovo del CPP¹². Il CPAE *può essere sciolto*, con opportune motivazioni, in qualunque momento, dall'Arcivescovo, sentito il parroco.

I consiglieri *possono essere nominati* per un altro quinquennio e non oltre. Ove la situazione amministrativa risultasse complessa, l'Arcivescovo può autorizzare un terzo mandato consecutivo per i membri le cui conoscenze e competenze siano ritenute preziose per le necessità in essere¹³. *Durante la vacanza* della parrocchia non si interrompe l'attività del CPAE, che è convocato e presieduto dall'amministratore parrocchiale. Dopo l'ingresso del nuovo parroco, il CPAE resta in carica fino al termine naturale del suo mandato.

Art. 6 – Dimissioni, rimozione, decadenza e sospensione

I membri del CPAE hanno il dovere ed il diritto d'*intervenire* di persona a tutte le sessioni; non sono ammesse deleghe di rappresentanza.

Le *dimissioni* di un membro del CPAE devono essere motivate e presentate per iscritto al parroco, cui spetta l'accettazione delle stesse.

Un membro non può *essere rimosso* se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti dall'Arcivescovo.

Un membro viene dichiarato *decaduto*¹⁴ dal CPAE: a. per *manca*za dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Statuto; b. se *risulta assente*, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive o a cinque intervallate; c. per *cessazione* dell'incarico nel caso del vicario parrocchiale.

La candidatura di un membro del CPAE a ricoprire cariche politiche comporta la sua *sospensione* come Consigliere fino all'esito delle elezioni (cf. art. 4 nota 12 St.CPAE).

⁸ Secondo la normativa canonica non si è fedele o discepolo del Signore in senso pieno, quando si incorre nell'apostasia, nell'eresia e nello scisma (cfr. cann. 205 e 512§1 del CIC). Oltre a quanto previsto dal Codice, è bene avere presenti le indicazioni dell'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* al cap. 8 e il documento della Conferenza Episcopale Marchigiana "Accogliere, accompagnare, discernere e integrare le fragilità", pag. 10.

⁹ Cf. CEM, *Concilio plenario marchigiano*, art. 59.

¹⁰ Cf. can. 492 §3.

¹¹ Ad esempio, l'incarico di membro del CPAE è incompatibile con il mandato parlamentare e con quello delle Assemblee elettive nelle regioni e degli enti locali territoriali di qualsiasi livello, nonché con incarichi decisionali di partito o di organizzazioni, in ogni modo denominate, che perseguono finalità direttamente politiche (cf. ARCDIOCESI DI FERMO, Statuto del Consiglio pastorale diocesano, art. 4b).

¹² Cf. art. 4 Reg.CPP. Qualora circostanze speciali esigano un'anticipazione od una posticipazione di tale termine, il parroco sentirà l'Arcivescovo.

¹³ Cf. CEM, *Concilio plenario marchigiano*, art. 61.

¹⁴ La decadenza dev'essere dichiarata dal Consiglio e comunicata all'interessato per iscritto dal segretario.



Art. 7 – Vacanza di seggi nel CPAE

I consiglieri dimissionari, rimossi, decaduti, deceduti o colpiti da invalidità permanente *potranno essere sostituiti* dal parroco, entro quindici giorni, sentito il CPP. La *sostituzione sarà obbligatoria* qualora il numero dei consiglieri sia inferiore al minimo stabilito dall'art. 3 del presente Statuto.

Art. 8 – Accettazione della carica di membro

Ogni consigliere dovrà sottoscrivere una formale *accettazione* della carica e dei relativi obblighi, da consegnare al parroco antecedentemente alla prima sessione del CPAE.

In caso di *non accettazione* si procede secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 9 – Istituzione del nuovo CPAE

Il parroco, con apposito decreto, *istituirà* il nuovo CPAE. I nomi dei membri del Consiglio verranno proclamati, successivamente, durante le liturgie eucaristiche della domenica.

Art. 10 - Fisionomia del Consiglio

Il CPAE ha *funzione consultiva* ed esprime la *collaborazione responsabile dei fedeli* nella gestione economica della parrocchia¹⁵. Il parroco è tenuto a *ricercare* e ad *ascoltare* attentamente il parere del Consiglio; ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia¹⁶. Resta fermo, in ogni caso, che la legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al parroco il quale è *amministratore unico* di tutti i beni parrocchiali¹⁷.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio

Il CPAE si riunisce *tre volte l'anno*¹⁸ e ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, oppure quando a quest'ultimo sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri del CPAE con motivazione e proposta dell'ordine del giorno¹⁹. Almeno una delle riunioni deve essere dedicata allo *studio* e alla predisposizione del bilancio consuntivo della parrocchia.

Alle singole riunioni del CPAE, che non sono aperte, possono essere ammesse altre persone, invitate dal Consiglio stesso in qualità di esperti.

Art. 12- Il presidente del CPAE

Spetta al presidente:

- a. la *nomina* del segretario;
- b. la *convocazione* del Consiglio;
- c. la *scelta* dell'o.d.g. di ciascuna sessione con il coinvolgimento del segretario che consulterà i consiglieri²⁰;
- d. *presiedere*²¹ e *guidare* le sessioni;

¹⁵ Cf. can. 212 §3; 228 §2; 519.

¹⁶ Il parroco non si discosterà dal parere del CPAE se non per gravi motivi (cf. can. 127 §2, 2°; CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, n. 106); in tal caso egli presenta al CPAE quelle ragioni che possono essere rese di dominio pubblico. In presenza di grave divergenza tra il parroco e la maggioranza dei membri del Consiglio, la questione sarà sottoposta all'esame dell'Ordinario diocesano, al quale i consiglieri interessati hanno diritto di ricorrere presentando un proprio motivato parere.

¹⁷ Cf. can. 532 e 1279 §1. Così, «i sistemi di delibera riguardo alle questioni economiche della parrocchia, salvo restando la norma di diritto per la retta ed onesta amministrazione, non possono condizionare il ruolo pastorale del parroco, il quale è rappresentante legale e amministratore dei beni della parrocchia» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale*, art. 26). Si tratta di «una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cf. cann. 537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. [...] Ciò significa che il CPAE non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione» della parrocchia» (CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, n. 102 e 106);

¹⁸ È opportuno che le date delle sessioni ordinarie del CPAE siano previste nel *calendario parrocchiale* annuale e portate a conoscenza dell'intera comunità parrocchiale.

¹⁹ Convocazioni straordinarie potranno essere effettuate anche in attuazione di disposizioni diocesane, che sottopongano ai CPAE determinate tematiche. Ovviamente, il numero degli incontri sarà proporzionato al numero e alla rilevanza degli aspetti economici ed amministrativi della parrocchia.

²⁰ L'o.d.g. delle sessioni termina con la voce «varie ed eventuali», nella quale si terrà conto delle richieste dei consiglieri e dei parrocchiani presentate tempestivamente al segretario, nell'ambito delle competenze del CPAE.

²¹ La *presenza* del parroco, quale presidente, è indispensabile per lo svolgimento del CPAE (cf. CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Dal mistero della Chiesa*, art. 5 §3a).

e. *rendere esecutive* le delibere del CPAE, dopo averle approvate²².

Art. 13 – Il segretario del CPAE

Al segretario, che deve un essere laico, membro del CPAE, spetta:

- a. *tenere l'elenco* aggiornato dei consiglieri, trasmettere loro l'avviso di convocazione entro i termini dovuti²³, annotare le assenze e riceverne l'eventuale giustificazione;
- b. *ricevere le richieste di convocazione* straordinaria e le proposte per la formulazione dell'o.d.g.;
- c. *collaborare* con il presidente per la preparazione dell'o.d.g. e della sessione;
- d. *redigere* il registro dei verbali;
- e. *tenere aggiornato* l'archivio del CPAE²⁴, da custodirsi presso l'archivio parrocchiale.

Art. 14 – Il cassiere del CPAE

Il CPAE designa un *cassiere*, laico e membro del Consiglio stesso, che coadiuva il parroco nella gestione materiale delle risorse²⁵.

Art. 15 – Incaricato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa

Tra i membri del CPAE deve essere prevista la figura dell'incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa²⁶.

Art. 16 – Validità, svolgimento e verbalizzazione delle sessioni

Per la *validità* delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza dei *tre quinti* dei membri del CPAE. La sessione inizierà sempre con una *riflessione spirituale* del parroco o di altra persona da lui incaricata. I lavori saranno di norma introdotti da una *breve relazione* che illustri il tema in oggetto, a cura di coloro che hanno avuto l'incarico di preparare la sessione²⁷.

Qualora la *discussione* di un singolo tema sia orientata ad una deliberazione formale, essa potrà concludersi con il *consenso* unanime su una data soluzione, oppure con *votazione segreta*, oppure, in presenza di forti divergenze o di una constatata insufficienza di approfondimento dell'argomento, con un *rinvio* del tema ad una successiva sessione.

Spetta al presidente indire la *votazione*, cui hanno diritto di partecipare tutti i membri laici. Le deliberazioni saranno prese a *maggioranza assoluta* dei consiglieri presenti.

I *verbali* del Consiglio²⁸, redatti su apposito registro, devono portare la firma del parroco e del segretario del Consiglio stesso e siano approvati nella stessa seduta o in quella successiva.

Art. 17 - Esercizio

L'*esercizio finanziario* della parrocchia va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il *bilancio consuntivo* annuale della parrocchia deve essere presentato all'Ordinario diocesano entro il mese di marzo di ciascun anno, redatto secondo gli appositi moduli e sottoscritto dal parroco e dai segretari del CPAE e del CPP²⁹.

²² «Sono [...] invalide, cioè nulle, le decisioni deliberate da un Consiglio parrocchiale riunitosi senza la presidenza del parroco o contro di lui» (CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Dal mistero della Chiesa*, art. 5 §3b).

²³ La *convocazione*, contenente l'o.d.g. e l'indicazione del luogo e dell'orario di inizio e termine della sessione, sarà comunicata almeno otto giorni prima delle sessioni, salvo particolare urgenza. Alla convocazione andranno allegati anche eventuali documenti preparatori o quanto comunque serve per una buona predisposizione della sessione.

²⁴ Nell'archivio del CPAE si raccoglieranno: le convocazioni delle assemblee con l'ordine del giorno, le assenze e le eventuali giustificazioni, la documentazione dei lavori, il registro dei verbali, eventuali dimissioni e sostituzioni dei membri, richieste e proposte dei consiglieri, ecc.

²⁵ ARCIDIOCESI DI FERMO, 37° *Sinodo diocesano*, prop. 342.

²⁶ Cf. CEI, *Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione del sostentamento del clero*, n. 4.

²⁷ Esaurita la relazione, i consiglieri possono chiedere la parola: gli interventi di regola non dovranno superare la durata di cinque minuti. Successivamente il relatore risponde agli interventi. Il dibattito è guidato dal presidente che concede la facoltà di parola e stabilisce il passaggio ai successivi punti all'o.d.g.

²⁸ Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

²⁹ Cf. can. 1284 §2, 8° e 1287 §1; CEI, *Istruzione in materia amministrativa*, n. 114; CEM, *Concilio plenario marchigiano*, art. 62.

Art. 18 - Rapporti con il Consiglio pastorale parrocchiale e la comunità parrocchiale

Il CPAE presenta il bilancio consuntivo annuale al CPP per la valutazione e l'approvazione³⁰ e sceglie le modalità più convenienti per *informare la comunità parrocchiale* delle componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli (cf. can. 1287 §2), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Art. 19 – Situazioni particolari

In presenza di parrocchie di consistenza particolarmente modesta o di Unità pastorali (cf. can. 517 e 526 §1) o di parrocchie affidate allo stesso parroco, potranno essere previste *forme di collaborazione* tra i diversi CPAE, approvate dall'Arcivescovo³¹.

Art. 20 – Interpretazione autentica e validità dello Statuto del CPAE

L'interpretazione autentica del presente Statuto è di *competenza dell'Arcivescovo*.

Il presente Statuto è dato *ad experimentum* per un quinquennio, dalla data della sua pubblicazione. I CPAE possono proporre all'Arcivescovo *modifiche* con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Le modifiche entrano in vigore dopo la *ratifica* dell'Arcivescovo.

Art. 21 - Rinvio a norme generali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del Diritto Canonico e ci si rivolgerà all'Arcivescovo.

Dalla Sede Arcivescovile di Fermo, 6 maggio 2026

Don Antonino Valentino

Don Antonino Valentino
CANCELLIERE ARCIVESCOVILE



Rocco Pennacchio

✠ Mons. Rocco Pennacchio
ARCIVESCOVO METROPOLITA

³⁰ Cf. art. 2c St.CPP e art.1, 4° Reg.CPP.

³¹ Cf. CEI, *Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione del sostentamento del clero*, n. 4.

Sigle e Abbreviazioni

§	paragrafo/i
art.	articolo/i
can.	canone/i del <i>Codice di diritto canonico del 1983</i>
CEI	Conferenza episcopale italiana
CEM	Conferenza episcopale marchigiana
CPAE	Consiglio/i parrocchiale/i per gli affari economici
CPP	Consiglio/i pastorale/i parrocchiale/i
o.d.g.	ordine del giorno
prop.	proposizione
Reg.CPP	Regolamento del Consiglio pastorale parrocchiale
St.CPP	Statuto del Consiglio pastorale parrocchiale

Fonti

ARCIDIOCESI DI FERMO, *37° Sinodo diocesano. Vita e missione della Chiesa fermiana verso il terzo millennio* (27 settembre 1995).

ARCIDIOCESI DI FERMO, *Statuto del Consiglio pastorale diocesano* (1° settembre 2001).

ARCIDIOCESI DI FERMO, *Statuto dei Consigli parrocchiali per gli affari economici* (31 maggio 2004).

ARCIDIOCESI DI FERMO, *Decreto generale con cui si determinano gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano di Fermo* (22 febbraio 2007)

CEI, *Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione del sostentamento del clero e del sostegno economico alla Chiesa cattolica* (27 marzo 1999).

CEI, *Istruzione in materia amministrativa* (1° settembre 2005).

CEM, *Concilio plenario marchigiano* (8 settembre 1989).

CONGREGAZIONE DEI VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum Successores* (22 febbraio 2004).

CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Istruzione Il presbitero, pastore e guida della comunità parrocchiale* (4 agosto 2002).

CONGREGAZIONE PER IL CLERO ED ALTRE, *Istruzione interdicasteriale Dal mistero della Chiesa su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti* (15 agosto 1997).